



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, nella Costituzione italiana gli articoli che trattano della guerra e dell'esistenza e dell'impiego delle Forze armate sono, rispettivamente:

- l'articolo 11, che dichiara il ripudio da parte dell'Italia della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

- l'articolo 52, che dichiara la difesa della Patria sacro dovere del cittadino;

- l'articolo 78, che attribuisce alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra;

- l'articolo 87, che attribuisce al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate e il compito di dichiarare lo stato di guerra.

Oltre che per la difesa della Patria, oggi le Forze armate sono e sono state impegnate in operazioni internazionali che nell'accezione comune sono ormai universalmente chiamate «di pace».

Tali operazioni che in totale, tra quelle in corso e quelle concluse, superano già il centinaio, hanno sinora visto la partecipazione di centinaia di migliaia di soldati italiani costituiscono un importantissimo strumento di politica estera per il nostro paese, conferiscono alto prestigio alla Nazione italiana, acquisiscono la gratitudine dei popoli soccorsi e rendono l'Italia protagonista partecipante e generoso delle iniziative di pace internazionale oggi sempre più avallate dalle Nazioni Unite.

Si tratta quindi di un fenomeno di grande rilevanza politica che, indubbiamente, merita ampia considerazione e che per la delicatezza ed importanza della sua essenza richiede una precisa definizione della sua fat-

tispecie e delle competenze e procedure per dar vita alla loro attuazione.

A tutt'oggi, si deve prendere atto che nella Costituzione tale argomento non compare e pertanto la legge fondamentale dello Stato non considera tale importante e delicato fenomeno politico.

Mentre il fatto è assolutamente comprensibile, dal momento che all'epoca dell'emana- zione della Costituzione le operazioni di pace non esistevano, appare oggi altrettanto opportuno colmare la lacuna e definire in essa tipo e gestione politica di tale fenomeno.

Un secondo aspetto che deve essere considerato relativamente all'impiego delle Forze armate è riferito alla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Trattato di difesa del nord Atlantico (NATO) e per ultimo al Trattato di riforma dei trattati della Unione europea (UE). Tale adesione può comportare per il Parlamento la necessità di decidere circa la partecipazione delle Forze armate italiane ad operazioni belliche, deliberate in tali sedi internazionali, in ossequio ai rispettivi trattati istitutivi, accettati dall'Italia.

Infine, un'altra buona ragione che induce a adeguare l'articolato della Costituzione per quanto concerne l'argomento operazioni internazionali, è costituito dalla necessità parallela di aggiornare il codice penale militare di pace e di guerra inserendo le nuove fattispecie di impiego delle Forze armate, indispensabili quali riferimenti in ambito costituzionale.

Al fine di consentire un doveroso aggiornamento della Costituzione è stato messo a punto il disegno di legge che sottopongo alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra per la difesa delle Istituzioni, dei cittadini e del territorio dello Stato, minacciati da una aggressione esterna e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Le Camere decidono la partecipazione delle Forze armate ad operazioni internazionali belliche di difesa, nel rispetto di decisioni assunte in sede di Organizzazioni internazionali alle quali l'Italia abbia aderito, a seguito di decisione assunta dallo stesso Parlamento e conferiscono al Governo i poteri necessari, nonché ad operazioni internazionali di pace deliberate da una risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e conferiscono al Governo i poteri necessari».

Art. 2.

1. All'articolo 87 della Costituzione, dopo il nono comma è inserito il seguente:

«Dichiara la partecipazione delle Forze armate ad operazioni internazionali deliberate dalle Camere».

